

Sulla individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione di acque sotterranee presso una discarica

T.A.R. Veneto, Sez. VI 17 gennaio 2025, n. 67 - Raiola, pres.; Orlandi, est. - Comune di Villorba (avv. Piovesan) c. Provincia di Treviso (avv.ti Tonon, Rapicavoli) ed a.

Acque - Soggetti responsabili della contaminazione di acque sotterranee presso le discariche - Ordine di presentare il piano di caratterizzazione.

(Omissis)

FATTO

1. Il Comune di Villorba ha impugnato il provvedimento della Provincia di Treviso 7 marzo 2022 prot. n. 11947 con cui è stato individuato, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (cod. amb.), come soggetto responsabile della contaminazione delle acque di falda sottostanti una discarica che si estende in parte sul proprio territorio e in parte sul territorio del Comune di Spresiano.

Con lo stesso atto, la Provincia di Treviso ha ritenuto responsabili dell'inquinamento anche il Consiglio di bacino Priula, ente costituito da alcuni Comuni del Trevigiano per la gestione del servizio di igiene urbana e in precedenza denominato Consorzio Intercomunale Priula, Contarina S.p.A. (di seguito "Contarina", società *in house* e "braccio operativo" del Consiglio di Bacino) e la ditta So.eco.tre. s.r.l. (di seguito "So.eco.tre.") successivamente denominata Bigaran s.r.l. (di seguito "Bigaran").

Sempre con lo stesso atto, la Provincia ha anche ordinato a tutti i soggetti così individuati di presentare il piano di caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242, comma 3, cod. amb..

Il piano di caratterizzazione è stato predisposto da Contarina e approvato dalla Provincia di Treviso con provvedimento 12 giugno 2023 n. 134.

La vicenda amministrativa si è svolta nei termini di seguito sintetizzati.

2. In passato l'area su cui insiste la porzione di discarica ricadente nel territorio di Villorba è stata impiegata come cava di prestito di materiali inerti per la costruzione dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto, così come la contigua area sita nel territorio di Spresiano, alla quale è stata unita a seguito dei lavori di ricomposizione del sito di cui poco oltre si dirà.

Una volta esaurita la funzione di cava di prestito, sino al 1985 il sito di Villorba è stato utilizzato per conferirvi i rifiuti urbani da parte del Comune ricorrente che, successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento una disciplina organica per lo smaltimento dei rifiuti, ne aveva concesso l'utilizzo anche all'A.M.N.I.U.P. di Padova, ora ACEGASAPSAMGA S.p.A. (cfr. la relazione tecnica del 3 settembre 1990, doc. 11 della Provincia, pag. 15).

3. Successivamente il Consorzio Priula ha predisposto un progetto per ricomporre e recuperare i due vicini siti di Villorba e di Spresiano mediante la realizzazione di un'unica discarica da riempire e baulare con rifiuti non putrescibili assimilabili ai rifiuti urbani.

Va precisato che, pur non essendo la discarica dotata di un sistema di raccolta del percolato, il progetto non prevedeva di intervenire sul fondo della stessa, composto da ghiaia e privo di impermeabilizzazione, così come le pareti.

Il progetto prevedeva invece la copertura della discarica con uno strato di 30 cm composto da materiali a bassa permeabilità e con un ulteriore strato di 70 cm di terreno vegetale.

4. La Regione Veneto ha approvato il progetto con il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 1991 n. 2803.

Il Consorzio Priula ha affidato l'esecuzione delle opere a So.eco.tre., che nel marzo del 1996 ha cessato di conferire i rifiuti e terminato i lavori di ricomposizione.

5. La Provincia di Treviso, con i decreti 30 ottobre 1997 n. 2038 e 21 agosto 1998 n. 2155, ha dato avvio alla fase c.d. *post mortem*, successiva alla cessazione del conferimento dei rifiuti, dettando apposite prescrizioni, tra le quali era compreso il campionamento semestrale dell'acqua di falda prelevata da pozzi spia.

L'autorizzazione è stata rilasciata dapprima a favore di So.eco.tre., quindi al Consorzio Intercomunale Priula, e successivamente, con decreto 30 dicembre 2016 n. 518, a Contarina, cessionaria dei rami aziendali produttivi del Consorzio Intercomunale Priula, che dal 2011 aveva circoscritto la propria competenza alle funzioni di regolazione, organizzazione, affidamento e direzione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. Nel frattempo, è stato progettato il tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta, che ora attraversa parte del sedime della discarica, dalla quale sono stati rimossi i rifiuti nella misura necessaria a realizzare l'infrastruttura.

7.1. In vista di tale operazione, la società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. (concessionaria per la realizzazione e gestione dell'opera pubblica, d'ora in poi S.P.V.) tra il gennaio e il febbraio 2012 ha eseguito trenta sondaggi (ai quali ne

sono seguiti altri nove) con profondità compresa tra cinque e venticinque metri sulla parte del sedime della discarica interessata dai lavori, per misurare lo spessore dello strato di rifiuti, per accertarne la composizione e per estrarre il biogas.

7.2. Al riguardo, è importante precisare che nel sottosuolo della discarica è presente uno strato argilloso che separa parzialmente il comportamento idraulico tra la porzione più profonda della falda rispetto a quella più superficiale e che i nuovi piezometri realizzati mediante i carotaggi di S.P.V. hanno raggiunto profondità inferiori rispetto ai pozzi spia già presenti, i quali intercettando l'acquifero a una quota inferiore, non avevano mai segnalato il superamento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione.

8. L'indagine svolta da S.P.V. si è estesa sino a riscontrare la presenza di percolato sul fondo della discarica e ad analizzarne la composizione.

A tale ultimo riguardo, nella relazione allegata alla determinazione della Provincia di Treviso 12 dicembre 2017 n. 475 di proroga della gestione *post-operativa* della discarica sino al 31 dicembre 2018, i tecnici della Provincia - esaminate le analisi effettuate da S.P.V. - hanno rilevato che *“le analisi del liquido estratto dalla discarica evidenziano il superamento dei limiti previsti per lo scarico in acque superficiali. La discarica produce modesti quantitativi di percolato”* e che *“deve essere accertata l'assenza di impatti sulle acque sotterranee mediante il campionamento e l'analisi delle acque di falda dei due piezometri presenti presso la discarica e di un terzo piezometro a valle da individuare/realizzare”* (doc. 18 della Provincia, pagina 11).

9. In tale contesto, nel corso della Conferenza di servizi istruttoria del 21 ottobre 2020 indetta dalla Regione Veneto sulle questioni tecnico-ambientali inerenti l'attraversamento stradale della discarica, è maturata la decisione di eseguire, prima dell'avvio dei lavori, un monitoraggio *“in bianco”* per confrontare lo stato delle acque sotterranee prima e dopo gli interventi di sbancamento e di rimozione dei rifiuti.

10. All'esito del monitoraggio delle acque, eseguito da Contarina e da S.P.V. sui piezometri di relativa pertinenza e conclusosi nel gennaio 2021, risultavano superati alcuni dei limiti previsti alla tabella 2 dell'All. 5 alla Parte IV cod. amb., in difformità rispetto alla serie storica dei valori ottenuti dagli altri piezometri preesistenti.

In particolare, le anomalie idrochimiche derivavano dai campioni estratti da S.P.V. attraverso i propri piezometri.

Ritenendo di dovere approfondire la situazione, la Provincia ha chiesto a S.P.V. chiarimenti sulle caratteristiche dei piezometri impiegati per i campionamenti e ha chiesto l'intervento di A.R.P.A.V..

11. Nel febbraio 2021 A.R.P.A.V. ha eseguito ulteriori analisi e con nota del 9 marzo 2021 ne ha trasmesso i risultati.

In particolare, le analisi dei campioni estratti dai piezometri a valle della discarica avevano reso esiti che superavano sia la concentrazione massima di ferro e manganese prevista dalla tabella 2, di cui all'Allegato 5, della Parte Quarta cod. amb., sia la concentrazione massima di ammonio prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 luglio 2016 di recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.

A.R.P.A.V., nel parere reso alla Regione il 22 marzo 2021, ha affermato che il quadro idrochimico *“è compatibile con la presenza nelle acque sotterranee di contaminazione organica con tutta probabilità derivante dalle percolazioni della discarica, pur non potendosi escludere sorgenti di diversa natura come perdite fognarie o simili, eventualmente da accertare”*, ha precisato essere *“remota”* la *“possibilità che l'alterazione idrochimica rilevata a valle della discarica possa essere ricondotta a sorgenti di contaminazione diverse dalla infiltrazione di percolati, come emissioni da provenienti da infrastruttura fognaria e/o perdenti”*, e ha suggerito di svolgere alcuni approfondimenti.

12. S.P.V. ha quindi proseguito nel monitoraggio delle acque sotterranee dal marzo 2021 al gennaio 2022, con cadenza bimensile, e ha riscontrato costantemente il superamento dei parametri di ferro, manganese e ammonio.

13. Il 4 marzo 2021 sono iniziati i lavori per la realizzazione della superstrada.

14. In parallelo al procedimento di competenza regionale riguardante la superstrada, la Provincia di Treviso ha indetto una conferenza di servizi istruttoria tenutasi il 10 marzo 2021 avente a oggetto le descritte criticità ambientali e, il 5 maggio 2021, ha avviato nei confronti del Comune di Villorba, del Consiglio di bacino Priula e delle società Contarina e Bigaran il procedimento per l'individuazione del responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, ai sensi dell'art. 244 cod. amb..

15. Il Consiglio di bacino e Contarina, con nota congiunta del 4 giugno 2021, hanno affermato che il responsabile della contaminazione non sarebbe individuabile, con la conseguenza che competerebbe alla Provincia assumere gli atti previsti dalla legge.

16. Come anticipato, a conclusione del procedimento la Provincia, acquisiti anche i risultati degli ulteriori monitoraggi eseguiti nel frattempo, con il qui gravato provvedimento 7 marzo 2022 prot. n. 11947 ha ritenuto la discarica di Villorba causa della contaminazione della falda secondo il criterio del *“più probabile che non”*, ha individuato come corresponsabili dell'inquinamento il Comune di Villorba, il Consiglio di Bacino Priula, la società Contarina e la società Bigaran, e ha ordinato la presentazione del piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3, cod. amb..

17. Successivamente, con decreto 12 giugno 2023 n. 134 la Provincia ha approvato il piano di caratterizzazione nel frattempo predisposto dalla società Contarina ai sensi dell'art. 242, comma 3, cod. amb..

18. Il Comune di Villorba ha impugnato il provvedimento della Provincia di Treviso 7 marzo 2022 prot. n.11947 con ricorso straordinario al Capo dello Stato ritualmente trasposto in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.

1199 del 1971 a mezzo di atto notificato il 28 settembre 2022 e depositato il 29 settembre 2022.

Il gravame si affida ai seguenti motivi:

“1. Violazione di legge, per violazione degli artt. 242-244 D.lgs 152/2006. Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione e difetto di istruttoria”.

Il Comune sostiene che la Provincia, anziché ricercare il soggetto la cui condotta ha provocato la contaminazione della falda, si sarebbe limitata a esprimere il giudizio secondo cui la discarica sarebbe, più probabilmente che non, all'origine della contaminazione e, partendo da tale assunto, si sarebbe limitata ad addebitare in via generalizzata la conseguente responsabilità ambientale ai soggetti che nel corso del tempo hanno gestito la discarica.

Sostiene che l'unica condotta che la Provincia avrebbe invece dovuto considerare come origine più probabile che non dell'inquinamento era quella di S.P.V. la quale, in vista dell'esecuzione dei lavori della Pedemontana, ha eseguito dall'anno 2012 trentanove perforazioni della discarica per il controllo e l'estrazione del biogas.

Deduce che sino ad allora non erano emerse problematiche di natura ambientale;

“2. Violazione di legge per violazione degli artt. 242 e 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere per travisamento del fatto, carenza di motivazione.”

Il Comune di Villorba deduce di non avere tenuto alcuna condotta che abbia prodotto l'inquinamento accertato dalla Provincia di Treviso.

Deduce che la vecchia discarica per rifiuti solidi urbani nel proprio territorio, peraltro data in gestione ad A.M.N.I.U.P., venne chiusa all'inizio degli anni '80.

Sostiene che la relazione tecnica del 1990, redatta dal progettista incaricato del successivo intervento di ricomposizione ambientale, avrebbe attestato che dalla discarica non sarebbero derivate contaminazioni delle matrici ambientali.

Deduce che le analisi eseguite negli anni dal 1988 al 1990 dimostrerebbero che le acque dei pozzi circostanti la discarica non erano inquinate, ma anzi erano perfettamente potabili.

Sostiene di non avere responsabilità nemmeno nell'ipotesi in cui i successivi lavori di ricomposizione e recupero del sito avessero prodotto l'inquinamento di cui si discute, per avere i progettisti sottostimato le conseguenze dell'apporto di nuovi rifiuti al di sopra di quelli urbani di cui era ben nota la presenza.

Infatti il Comune di Villorba non ha proposto, né autorizzato tali lavori e non ha mai gestito la discarica così come risultante dalla ricomposizione, la quale sarebbe da qualificarsi alla stregua di un *quid novi* rispetto a quella comunale chiusa nel 1985, e ciò anche sotto il profilo del deflusso delle acque;

“3. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.”

Il Comune di Villorba deduce che la Provincia avrebbe adottato il provvedimento impugnato senza avere svolto le indagini che avrebbero consentito di appurare se l'inquinamento davvero provenisse dalla discarica o se, piuttosto, derivasse dalle perdite fognarie delle abitazioni che si trovano a ridosso dei piezometri realizzati da S.P.V;

4. Violazione di legge: violazione degli artt. 2043 e ss e 2947 c.c..

Il Comune di Villorba deduce che ogni eventuale azione di responsabilità nei propri confronti sarebbe comunque prescritta, atteso che la vecchia discarica comunale di RSU è stata chiusa all'inizio degli anni Ottanta.

20. Si è costituita in giudizio la Provincia di Treviso replicando puntualmente alle censure proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.

21. Si sono altresì costituite in giudizio le controinteressate Bigaran e S.P.V. anch'esse resistendo al ricorso.

S.P.V. ha anche eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso.

22. All'udienza pubblica del 9 maggio 2024, in prossimità della quale le parti avevano depositato memorie a sostegno delle proprie difese, è stato disposto un rinvio all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, per consentire il rispetto del termine minimo di sessanta giorni decorrente tra la data dell'avviso di fissazione dell'udienza e la data di svolgimento della stessa, come prevede l'art. 71, comma 5, cod. proc. amm..

23. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, come da separato verbale.

24. Nel frattempo il Tribunale, con le sentenze n. 457/2024 e 458/2024 dell'11 marzo 2024, ha respinto le impugnazioni proposte rispettivamente dalle società Bigaran e Contarina avverso il medesimo provvedimento qui gravato.

DIRITTO

25. Viene in decisione il ricorso proposto dal Comune di Villorba avverso il provvedimento della Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale 7 marzo 2022 prot. n. 11947 assunto ai sensi degli artt. 242 e 244 cod. amb., nella parte in cui individua l'Ente locale deducendo tra i responsabili della contaminazione riscontrata presso la discarica sita nei comuni di Spresiano - via Risorgimento e Villorba - via Marconi.

26.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta da S.P.V..

Si tratta infatti di un soggetto che ha titolo per essere convenuto in giudizio in quanto parte controinteressata, alla quale il ricorso deve essere notificato ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm..

In particolare, la qualità di controinteressata discende dalla simultanea sussistenza di due necessari elementi: quello formale, rappresentato dall'indicazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, e quello sostanziale, che

deriva dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria (cfr. T.A.R. Milano, sez. IV, 5 luglio 2023, n.173).

Nel caso di specie, sussistono sia l'elemento formale (perché il provvedimento indica la parte S.P.V.), sia quello sostanziale, per avere S.P.V. interesse alla conservazione del provvedimento impugnato, da intendersi a sé favorevole atteso che non la investe di alcuna responsabilità per la contaminazione del sito.

26.2. Va respinta anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità, parimenti opposta dalla stessa S.P.V., atteso che i motivi di ricorso rispettano il requisito della specificità previsto dall'art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm..

27. Venendo al merito del ricorso, il Collegio ne ravvisa l'infondatezza.

28.1. Prima di esaminare partitamente i motivi di cui esso si compone, pare opportuno dare conto dei consolidati indirizzi della giurisprudenza nazionale maturati in accordo con la giurisprudenza eurounitaria e condivisi dal Collegio, in materia di accertamento della responsabilità della contaminazione delle matrici ambientali.

28.2. Va innanzitutto ricordato che l'autorità amministrativa, nel condurre procedimenti riguardanti casi di inquinamento ambientale e dovendo quindi risolvere questioni tecniche di particolare complessità dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. IV, 31 ottobre 2023 n. 1531, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3424; Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36.)

28.3. Sotto ulteriore fondamentale profilo, la nozione di "causa" rilevante ai fini della concreta attuazione del principio secondo cui "chi inquina paga" rileva in termini di aumento del rischio, nel senso di contribuzione al rischio di verificarsi dell'inquinamento (C.G.U.E. in causa C-188/07).

È poi unanimemente condiviso l'indirizzo secondo cui *"l'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del "più probabile che non", ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione"* (Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10964, che richiama Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019 e Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2021 n.172).

In materia ambientale, nell'accertamento del nesso di causalità non sembra quindi trovare applicazione il criterio penalistico dell' *"oltre ogni ragionevole dubbio"*.

Nel corso del procedimento di individuazione del soggetto responsabile - e in particolare nell'accertamento del nesso di causalità - il criterio del *"più probabile che non"* consente l'amministrazione di avvalersi delle presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2727 C.C. (di recente, cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 14 giugno 2023, n.522).

Vale a dire che la prova della contaminazione può essere data anche in via indiretta.

Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che *"l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all'art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un'ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione"* (C.G.U.E., 4 marzo 2015, in causa C- 534/13).

28.4. Circa l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 2006 a fattispecie di inquinamento risalenti nel tempo (ipotesi alla quale si riferisce l'art. 242, comma 11, cod. amb.), è consolidato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui *"Anche in ipotesi di condotte lesive del bene ambiente antecedenti all'entrata in vigore del c.d. Codice dell'Ambiente, d.lgs. n. 152/2006, trovano comunque applicazione le norme in materia di obblighi di bonifica, di cui alla Parte IV del Codice medesimo e, in particolare, gli artt. 244 e 242 che, peraltro, menziona espressamente i casi di « contaminazioni storiche »; ciò, in quanto tali norme non sanzionano ora per allora la risalente condotta di inquinamento, ma pongono un attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è del tutto indifferente. Ne consegue che il lasso di tempo tra la contaminazione e l'avvio del procedimento non inficia la validità dei provvedimenti de quibus, potendo, al massimo, incidere sull'intensità dell'onere motivazionale posto in capo all'Amministrazione procedente."* (T.A.R. Brescia, sez. I, 2 agosto 2022, n.776).

28.5. Rispetto alla necessità di indagare o meno l'elemento soggettivo della condotta dalla quale è scaturito l'inquinamento, il Collegio intende dare continuità all'indirizzo assunto dal Tribunale nelle menzionate sentenze n. 457/2024 e n. 458/2024, secondo cui *"L'operatore che abbia causato un danno ambientale nello svolgimento delle attività pericolose di cui all'allegato 5 alla parte sesta del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 242, 244, 298 bis, della parte sesta comma 1, lett. a), e 311, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, è obbligato a eseguire la bonifica delle matrici ambientali inquinate, secondo un criterio di imputazione di tipo oggettivo, in base al quale l'amministrazione è tenuta a provare l'evento della contaminazione e, secondo il principio del "più probabile che non", l'esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell'operatore e l'inquinamento riscontrato, senza essere tenuta a dimostrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. In questi casi, con un'inversione dell'onere della prova, l'operatore può far valere all'amministrazione, fornendone la dimostrazione*

rigorosa nel corso del procedimento amministrativo, l'eventuale sussistenza delle cause di esonero di responsabilità previste dall'art. 308, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 che corrispondono a quelle previste dall'art. 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2004/35/CE, e può altresì impugnare in sede giurisdizionale l'eventuale ordine di bonifica deducendo che è stato adottato senza tener adeguatamente conto delle circostanze dedotte. Invece nel caso di attività non pericolose non comprese tra quelle contemplate dall'allegato 5 alla parte sesta del d.lgs. n. 152 del 2006, l'amministrazione, nell'individuare il responsabile dell'inquinamento destinatario dell'ordine di bonifica, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 242, 244, 298 bis della parte sesta, comma 1, lett. b), e 311, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, deve provare non solo in termini oggettivi l'evento della contaminazione e, secondo il principio del "più probabile che non", l'esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell'operatore e l'inquinamento riscontrato, ma anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa".

29. Alla luce di tali premesse, è ora possibile trattare le singole censure proposte dal Comune di Villorba.

30.1. Il primo motivo di ricorso propone due argomenti difensivi tra loro connessi, entrambi infondati.

Sotto un primo profilo, il Comune sostiene che la Provincia non avrebbe condotto i dovuti accertamenti per individuare i soggetti responsabili della contaminazione, ma si sarebbe limitata ad affermare che quest'ultima origina dalla discarica, con la conseguenza che ne dovrebbero rispondere i soggetti che nel corso del tempo l'hanno gestita.

Questa censura va disattesa perché la Provincia non ha attribuito al Comune di Villorba una responsabilità da posizione, ma sotto il profilo causale ha ritenuto rilevante la sua condotta consistente nell'aver adibito quella ex cava di prestito, con fondo e pareti permeabili, a discarica di rifiuti solidi urbani, suscettibili di produrre percolato e quindi di contaminare la falda acquifera (cfr. la relazione del 15 dicembre 1981 dell'Ing. Benedetti, tecnico del Comune di Spresiano, che trattando della discarica presente in quel Comune così scrisse: *"Sul lato Sud si estende la discarica di rifiuti solidi del Comune di Villorba, ormai in fase di esaurimento che, a quanto è dato di sapere, è stata coltivata senza assumere gli essenziali accorgimenti tecnici per proteggere la falda sotterranea da eventuali percolati che dalla massa del rifiuto possono liberarsi"* – doc. 2 del ricorrente, pag. 2).

Ritiene in particolare il Collegio che, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria procedimentale, il percorso logico-argomentativo seguito dalla Provincia per giungere a tale conclusione sia rispettoso delle coordinate ermeneutiche illustrate ai precedenti paragrafi da 28.2 a 28.5.

30.2. Sotto un secondo profilo, il Comune sostiene che il percolato sarebbe penetrato nella falda solo in occasione delle perforazioni di sondaggio eseguite da S.P.V. nel 2012.

Anche questa censura va disattesa perché non è supportata da alcun elemento di fatto circa la possibilità che tali perforazioni siano state eseguite in modo non corretto, o che siano state l'unica causa della contaminazione.

In altri termini, la ricorrente non giunge a dimostrare che la contaminazione deriverebbe da un fattore eziologico diverso da quello individuato dalla Provincia.

31.1. Non è fondato nemmeno il secondo motivo di ricorso, con il quale il Comune di Villorba sostiene che la discarica, nella sua conformazione immediatamente successiva alla cessazione del conferimento di rifiuti urbani e anteriore ai lavori di ricomposizione eseguiti da altri soggetti, non avrebbe dato luogo a fenomeni di inquinamento, con la conseguenza che la Provincia di Treviso avrebbe errato nel ritenere corresponsabile dell'inquinamento l'Ente locale ricorrente.

In particolare, il motivo si basa su una prospettazione fattuale che non trova esatta corrispondenza nella documentazione agli atti di causa e che si basa su accertamenti tecnici incompleti.

31.2. Osserva infatti il Collegio che la già menzionata relazione tecnica del 3 settembre 1990, elaborata in vista dei lavori di ricomposizione della discarica, dava atto che *"la discarica abbandonata costituisce [...] un latente pericolo per la falda idrica, potendo venir contaminata da inquinanti ceduti per dilavamento dei rifiuti"* (doc. 11 della Provincia, pag. 21).

Inoltre, la stessa relazione, pur rilevando che *"le misurazioni ed i rilievi condotti non hanno evidenziato nel sottosuolo fenomeni di inquinamento in atto"* e che *"le ripetute analisi delle acque prelevate in più pozzi, siti a valle della discarica, nel senso di deflusso della falda, ne hanno sempre accertato la potabilità e l'inalterata qualità, rispetto a quelle campionate in un pozzo spia posto a monte"*, dava comunque atto che *"in una delle quattro carotature, eseguite nel luglio 90 e spinte nel terreno naturale, è stato rinvenuto percolato"*, ancorché non sembrasse avere raggiunto o alterato la falda, con la conseguenza che il tecnico che l'aveva elaborata esprime il giudizio secondo cui *"un'operazione di bonifica, atta ad impedire, nel tempo, ulteriori infiltrazioni di acque meteoriche, appare comunque necessaria e sufficientemente cautelativa."* (doc. 11 della Provincia, pag. 22).

Da quest'ultimo punto di vista, gli esiti non allarmanti delle analisi idrochimiche eseguiti prima dei lavori di ricomposizione della discarica sembrano assumere un valore relativo.

Infatti gli effetti del percolare nella falda delle sostanze inquinanti possono manifestarsi in modo conclamato non necessariamente nell'immediato, ma possono emergere ed essere apprezzati nella loro consistenza anche solo a distanza di tempo dall'inizio del processo di contaminazione.

31.3. Sotto altro connesso aspetto, al paragrafo 7.2 della parte "in fatto", si è precisato che i pozzi spia realizzati in passato raggiungevano acquiferi più profondi rispetto a quelli controllati dai piezometri successivamente realizzati da S.P.V., nei quali ultimi è stata riscontrata la presenza di sostanze inquinanti oltre i limiti tabellari.

32. Va disatteso anche il terzo motivo, con cui il Comune ricorrente lamenta che la Provincia avrebbe omissso di indagare quale possibile causa della contaminazione eventuali perdite fognarie delle abitazioni prossime ai piezometri realizzati da S.P.V.

Osserva al riguardo il Collegio che il quadro probatorio emerso dall'istruttoria conduce inequivocabilmente a ritenere che la contaminazione della falda dipenda dalla discarica, secondo il criterio del *"più probabile che non"*.

Lo si evince chiaramente dal parere di A.R.P.A.V. del 22 marzo 2021, il quale pure prospetta la possibile interferenza tra la falda acquifera e infrastrutture fognarie o pozzi perdenti, definendo tuttavia *"remota"* tale ipotesi.

Inoltre, il monitoraggio eseguito tra il marzo 2021 e il gennaio 2022 mediante i piezometri presenti sull'area della discarica, i cui esiti hanno confermato l'esistenza della contaminazione, ha rilevato la presenza di *"macrocontaminanti e macrodescrittori tipici di contaminazioni delle acque di falda da percolati di discarica per rifiuti urbani come è la discarica in questione"* (pagina 5 del provvedimento impugnato).

In tale contesto, ritenere che la Provincia avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini sul sistema di smaltimento dei reflui delle abitazioni dei dintorni significherebbe accedere alla teorica dell'accertamento del nesso di causalità secondo il criterio dell'*"oltre ogni ragionevole dubbio"* che, come detto, non trova applicazione in questa specifica materia.

33. Non può essere positivamente apprezzato nemmeno il quarto motivo, con cui il Comune ricorrente eccepisce il decorso della prescrizione rispetto a ogni eventuale azione di responsabilità nei propri confronti.

Al riguardo, basti osservare che *"le norme in materia di obblighi di bonifica non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi"* (Cons. Stato sez. IV 28 gennaio 2022 n. 622).

Da questo punto di vista, l'azione amministrativa intrapresa dalla Provincia di Treviso non tende all'applicazione di sanzioni, quanto piuttosto alla cessazione di un illecito civile di natura permanente, qual è il danno all'ambiente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019 n. 10).

34. In conclusione, il ricorso va respinto alla luce dell'infondatezza dei motivi ai quali si affida.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del Comune di Villorba e a favore della Provincia di Treviso e di Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., mentre vanno compensate nei confronti di Bigaran s.r.l., che si è costituita con atto di mero stile.

(Omissis)